

STUDIO LEGALE
Avv. Emanuele Tringali

Via Cavour 50, 96012 Avola (SR) – tel. e fax 0931 831177
emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO
CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA**

PER: [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso, come da procura in calce, dall'avv. Emanuele Tringali (C.F.: TRNMNL61C08A522Y - PEC: emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it - TEL. e FAX 0931831177) nel cui studio in Avola via Cavour 50 elegge domicilio;

CONTRO

Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore,;

Marina Militare - Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto, in persona del Comandante pro tempore;

Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Bari, in persona del Direttore pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (RM Via Dei Portoghesi, 12, 00186 Roma) presso la cui sede domiciliario ex lege, con indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Re.G.Ind.E.);

E NEI CONFRONTI DI

[REDACTED];

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del "Modulo di Notifica" - Accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'arruolamento in qualità di VFI - Forze Speciali e Componenti Specialistiche - nella Marina Militare del 19/5/2025, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Psico-

Fisici di Taranto ha dichiarato il ricorrente "[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], *Verbale 2180 del 15/05/2025*";

- della presupposta comunicazione del 15.5.2025 contenente il seguente giudizio diagnostico: "[REDACTED]
[REDACTED]";
- della connessa esclusione del ricorrente dagli idonei al settore d'impiego *"Operatore di bordo aeromobile" CEMM-CP/AER*;
- della conseguente specifica graduatoria finale degli idonei al settore d'impiego *"Componente Aeromobili"* nella parte in cui non include il ricorrente che, invece, sarà incluso soltanto in quella dei *Volontari in Ferma Prefissata Iniziale* in relazione ai quali è risultato idoneo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il presente ricorso viene redatto in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3 del CPA.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento nella Marina Militare per il 2025 di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) (**all.1** - domanda), manifestando il proprio gradimento ad essere incorporato nel *"Settore di Impiego Speciale Componente Aeromobili"* con la qualifica specialistica di *"Operatore di bordo aeromobile" della Capitaneria di Porto (CP)*.

Il settore d'impiego prescelto prevede una procedura concorsuale articolata in due fasi: la prima per l'accertamento dei requisiti ordinari (che conferisce comunque l'idoneità all'incorporamento CEMM e CP ordinario) e la seconda per

l'accertamento dei requisiti speciali per l'assegnazione al settore "Componente aeromobili". Secondo il bando (**all.2**), sono disponibili complessivamente 70 posti per tale settore speciale, ripartiti in 10 "Operatori di bordo aeromobile" della Capitaneria di Porto e 60 del "Corpo Equipaggi Militari Marittimi" (CEMM).

Il ricorrente, con un punteggio iniziale di 9,75 punti per titoli di merito, ha superato positivamente la prima fase conseguendo 7 punti su 8 nelle prove di efficienza fisica, per un totale di 16,75 punti.

Risultando idoneo per l'incorporamento ordinario, è stato ammesso alla seconda fase e convocato il 28 marzo 2025 per recarsi a Taranto presso la caserma Castro Giovanni, da cui è stato condotto a Bari presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare per gli accertamenti specialistici (**all.3**).

Il 15 maggio 2025, all'esito degli accertamenti previsti dall'art.13 del bando, la Commissione gli ha consegnato un giudizio diagnostico recante: [REDACTED]

[REDACTED]

(all.4). Successivamente, con "Modulo di Notifica" del 19 maggio 2025, la stessa Commissione ha dichiarato il ricorrente

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. *Verbale 2180 del 15/05/2025"* (**all.5**).

La contraddittorietà dell'azione amministrativa emerge chiaramente dalla circostanza che in data 6 marzo 2025, al termine degli accertamenti della prima fase, era stata rilasciata al ricorrente la *Certificazione Sanitaria Unica (CSU)* con validità annuale (**all.6**), che attesta l'idoneità psico-fisica generale per i

concorsi nelle Forze Armate senza rilevare alcuna problematica relativa [REDACTED].

L'erroneità della valutazione medica effettuata dalla commissione militare è dimostrata dalla certificazione specialistica rilasciata il 21 maggio 2025 dal Dr. P. Caruso [REDACTED] dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (all.7), che attesta

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

A seguito degli accertamenti sanitari [REDACTED] dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, che hanno accertato [REDACTED] [REDACTED], il ricorrente ha formulato richiesta di accesso agli atti a seguito della quale gli è stata fornita il 5.6.2025 la "[REDACTED]" (all.8) e da cui risulta che la Commissione militare, senza alcun approfondimento diagnostico, ha rilevato [REDACTED] [REDACTED] valori significativamente difforni rispetto a quelli effettivamente posseduti dal ricorrente [REDACTED] [REDACTED], evidenziandosi un manifesto errore di rilevazione.

Adesso, con lettere recapitate il 17 giugno 2025 (all.9), l'Amministrazione militare ha disposto l'arruolamento per il 7 luglio 2025, presso la Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto, degli idonei al settore "*Componente Aeromobili CEMM*", nonostante la graduatoria finale non sia ancora stata pubblicata.

Il provvedimento impugnato, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]", è viziato da gravi illegittimità per violazione della normativa applicabile al personale aeronautico militare destinato al settore "*Componente Aeromobili*" CEMM-CP/AER.

La normativa in questione è costituita dal seguente sistema integrato:

a) Art. 734 del Codice della Navigazione, che stabilisce la competenza dell'ENAC per la certificazione medica del personale di volo e non di volo;

b) Art. 900 del Codice della Navigazione, che prevede l'osservanza delle norme sulle visite mediche per l'idoneità del personale di equipaggio;

c) **Decreto Ministeriale 16 settembre 2003 (all.10)**, che all'art. 2 si applica espressamente al "*personale impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore*", categoria nella quale rientra l'operatore di bordo aeromobile;

d) in particolare, la **Tabella [REDACTED] del D.M. 16 settembre 2003** (modificata dal D.M. 6 ottobre 2005), che stabilisce i requisiti [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
e) art. 13, comma 5, ultimo capoverso del bando di concorso (**all.2**) il quale stabilisce che "*per l'assegnazione al settore d'impiego 'Componente aeromobili', i candidati devono essere in possesso dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003*".

Il provvedimento impugnato si limita a un generico riferimento a "████████████████████" senza specificare:

- quale norma tecnica specifica sia stata applicata tra quelle previste per il settore aeromobili;
- quale parametro tecnico della Tabella ███ del Decreto 16 settembre 2003 sia stato violato;
- se sia stata applicata la normativa generale per il reclutamento militare o quella specifica per i servizi di navigazione aerea;
- quale sia il nesso causale tra il presunto deficit e l'inidoneità specifica al settore aeromobili.

Tale genericità configura una violazione del principio di specificità della *lex specialis*, in quanto, per il personale destinato ai servizi di navigazione aerea, si applica una disciplina differenziata e più specifica rispetto a quella generale per il reclutamento militare, come stabilito dall'art. 13, comma 5, ultimo capoverso del bando.

La mancata specificazione della normativa applicata viola anche l'art.3 della l.241/90 perché impedisce al ricorrente di comprendere se la valutazione sia stata effettuata secondo i parametri corretti previsti per gli operatori di bordo aeromobile.

-3-

VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DELL'ACCERTAMENTO FISICO E IRRAGIONEVOLEZZA.

La valutazione di inidoneità per "████████████████████" appare priva di adeguato supporto istruttorio e

contrasta con la documentazione medica specialistica successivamente acquisita dal ricorrente.

L'erroneità dell'accertamento medico è dimostrata dalla palese discrepanza tra i valori rilevati dalla Commissione militare [REDACTED] e quelli accertati dal Dr. Caruso presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa [REDACTED]. Tale discrepanza, in assenza di fatti sopravvenuti che possano giustificare variazioni così significative, configura un evidente travisamento dei fatti.

La superiorità dei parametri posseduti rispetto agli standard richiesti dal D.M. 16 settembre 2003 è inequivocabile: il ricorrente [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Tali parametri sono pienamente compatibili con i requisiti previsti per il personale della Marina Militare destinato al settore 'aeromobili', come risulta dalla richiamata normativa tecnica di settore.

Inoltre, il vizio di travisamento dei fatti è ulteriormente aggravato dalla palese contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) rilasciata al ricorrente in data 6 marzo 2025.

La CSU attesta espressamente l'idoneità del ricorrente *"alla Marina Militare ed anche a proseguire iter selettivo nel settore d'impiego scelto"*, costituendo una valutazione tecnica definitiva delle condizioni psico-fisiche del candidato con validità annuale.

La successiva dichiarazione di inidoneità del 19 maggio 2025 per "[REDACTED]" contrasta palesemente

con tale certificazione, configurando una contraddittorietà dell'azione amministrativa che non può essere giustificata nell'assenza di fatti sopravvenuti tra le due date.

-4-

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER OMESSA EFFETTUAZIONE [REDACTED]

Il provvedimento impugnato è altresì viziato per violazione del principio del giusto procedimento, non avendo la Commissione esaminatrice effettuato tutti gli accertamenti necessari per una corretta valutazione [REDACTED] del ricorrente destinato al settore aeronautico.

In particolare, sebbene sulla scheda "[REDACTED]" (**all.8**) siano enumerati gli esami ipoteticamente praticabili, la Commissione non ha proceduto neppure all'effettuazione della [REDACTED], esame diagnostico fondamentale per una completa valutazione [REDACTED] del personale aeronautico, soprattutto in presenza di [REDACTED].

L'omessa effettuazione di tale accertamento diagnostico specifico, particolarmente rilevante per il personale aeronautico, configura un grave difetto di istruttoria che inficia la legittimità del provvedimento di esclusione.

-5-

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI DIFESA PER GENERICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART.3 DELLA L.241/90.

Il provvedimento impugnato è inoltre viziato per violazione del principio del giusto procedimento, **non avendo la Commissione esaminatrice fornito adeguata motivazione**

circa i parametri specifici che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

Il generico riferimento a "[REDACTED]" non consente al ricorrente di comprendere:

- quale specifico deficit sia stato riscontrato;
- con quale metodologia sia stato accertato;
- quale sia il nesso causale tra il presunto deficit e l'inidoneità al settore aeromobili;
- quale sia la normativa tecnica specifica violata.

Tale genericità impedisce al ricorrente di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa e contrasta con i principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa.

-6-

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO RISPETTO AI PARAMETRI ACCERTATI.

Il provvedimento impugnato appare altresì sproporzionato rispetto ai [REDACTED] effettivamente posseduti dal ricorrente e ai requisiti specifici previsti per il settore aeronautico militare.

La discrepanza tra l'accertamento della Commissione militare e quello specialistico successivo evidenzia un evidente errore di valutazione che, pur non comportando l'esclusione totale dal concorso, preclude al ricorrente l'accesso al settore d'impiego al quale aspirava e per il quale possiede parametri [REDACTED] superiori ai minimi richiesti.

Come ampiamente documentato, [REDACTED] [REDACTED] sono oggettivamente superiori agli standard normalmente richiesti:

- [REDACTED];

- [REDACTED];

Tutte le funzioni [REDACTED] sono nella norma.

[REDACTED].

L'esclusione di un candidato con tali parametri dal settore aeromobili appare irragionevole e sproporzionata, soprattutto considerando che la normativa per il personale aeronautico militare è volta a garantire la sicurezza operativa, obiettivo pienamente raggiunto con i parametri posseduti dal ricorrente.

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE E MISURA CAUTELARE PROPULSIVA

Il fumus boni iuris è nell'evidente fondatezza dei motivi di ricorso, emergendo dalla documentazione una palese contraddizione tra l'accertamento della Commissione militare

([REDACTED]

[REDACTED]) e quello specialistico ospedaliero successivo

([REDACTED]

[REDACTED]).

Tale discrepanza, unitamente alla genericità della motivazione del provvedimento impugnato (" [REDACTED] [REDACTED]"), configura un evidente travisamento dei fatti e una violazione dei principi di adeguata motivazione dell'azione amministrativa, come consolidato dalla giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come *"il giudizio di inidoneità per cause mediche espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari può essere oggetto di sindacato giurisdizionale attraverso lo strumento della verifica"* e che *"qualora la verifica accerti la non sussistenza della causa di inidoneità originariamente riscontrata, tale accertamento prevale sul giudizio espresso dalla Commissione medica in sede concorsuale"*.

Il periculum in mora è in re ipsa e assume carattere di estrema gravità e urgenza, considerato che:

- a) l'incorporamento per il settore "Componente aeromobili" è già iniziato**, come dimostrato dalla convocazione del 17 giugno 2025 (**all.9**) che dispone l'arruolamento per il 7 luglio 2025 presso la Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto degli idonei al settore d'impiego "*Componente Aeromobili CEMM*", nonostante la graduatoria finale non sia ancora stata pubblicata. Tale circostanza dimostra che l'Amministrazione ha già avviato le procedure di incorporamento dei candidati ritenuti idonei, rendendo il **danno non più meramente prospettico ma attuale e imminente**;
- b) la mancata sospensione del provvedimento impugnato comporterebbe l'irreversibile esclusione del ricorrente dal settore d'impiego "Componente aeromobili" CEMM-CP/AER**. Il ricorrente, essendo risultato idoneo per altri settori della Marina Militare, verrebbe incorporato in qualità di *Volontario in Ferma Prefissata* per impieghi diversi dalla "*Componente aeromobili*", precludendogli definitivamente l'accesso al settore per il quale possiede parametri  superiori ai minimi richiesti dal D.M. 16 settembre 2003;
- c) l'estrema urgenza della situazione non consente neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, considerato che l'incorporamento è già stato disposto per il 7 luglio 2025** e che ogni giorno di ritardo compromette irreversibilmente le possibilità del ricorrente di accedere al settore prescelto.

Il contemperamento degli interessi depone chiaramente a favore della concessione della misura cautelare. L'ammissione con riserva del ricorrente non arreca alcun pregiudizio all'Amministrazione né a terzi, considerato che la

graduatoria finale non è ancora stata pubblicata e che l'Amministrazione ha già dimostrato di poter procedere all'incorporamento anche in assenza di graduatoria formalmente pubblicata. Al contrario, il diniego della tutela cautelare comporterebbe un danno grave e irreparabile per il ricorrente, compromettendo definitivamente le sue legittime aspettative professionali in un settore per il quale possiede i requisiti richiesti dalla normativa specifica.

Nell'auspicio di un provvedimento in autotutela dell'Amministrazione, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Tribunale adito:

in via cautelare monocratica, ai sensi dell'art. 56 del CPA, per l'estrema gravità e urgenza derivante dall'avvio dell'incorporamento con convocazione per il 7 luglio 2025, si chiede all'ecc.mo Presidente del TAR adito di:

- sospendere i provvedimenti impugnati;
- disporre l'ammissione con riserva del ricorrente tra gli idonei già convocati per l'incorporamento del 7 luglio 2025 nel settore d'impiego "*Operatore di bordo aeromobile*" CEMM-CP, come risulta dalla lettera di convocazione del 16.6.2025 (**all.9**);
- ordinare il rinnovo della visita [REDACTED] del ricorrente mediante commissione medica ad hoc, con l'effettuazione di tutti gli accertamenti diagnostici necessari per il personale aeronautico militare, ivi compresa la [REDACTED];
- fissare l'udienza camerale;

nel merito, fissata la Camera di Consiglio, si chiede di:

di volere confermare i provvedimenti cautelari richiesti;
di accogliere il ricorso e, per gli effetti, annullare i provvedimenti impugnati;

ordinare l'ammissione definitiva del ricorrente al settore d'impiego "Operatore di bordo aeromobile" CEMM-CP/AER e il suo inserimento nella relativa graduatoria secondo il punteggio conseguito;

con condanna alle spese.

Valore indeterminabile. Contributo €.650,00.

Avola, 19.06.2025

Avv. Emanuele Tringali